

Numero 01165/2025 e data 04/11/2025 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2025

NUMERO AFFARE 00979/2025

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118/2022»*”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 26199 in data 14 ottobre 2025, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso e Carla Ciuffetti;

Premesso

1.- Con nota in data 14 ottobre 2025, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso uno schema di decreto legislativo concernente “*Disposizioni integrative e correttive al decreto*

legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» sul quale è apposto il bollino della Ragioneria generale dello Stato. Oltre allo schema sono stati trasmessi il frontespizio della relazione per il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscritto dal medesimo Ministro ai fini della trasmissione a questo Consiglio, la relazione illustrativa, la relazione tecnica recante il bollino della Ragioneria generale dello Stato, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l'analisi tecnico-normativa (ATN) e il testo del decreto legislativo n. 190/2024, coordinato con le modifiche che si intende introdurre. Non è stata trasmessa la valutazione del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) ai sensi dell'articolo 2 comma 10 d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 e dell'articolo 2 comma 1 d.P.C.M. 19 ottobre 2022.

La lettera di trasmissione segnala che “*lo schema di decreto legislativo in oggetto costituisce una riforma abilitante del capitolo "REPowerEU" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), considerata di importanza fondamentale per una serie di investimenti, prevista dal medesimo Piano, volta alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Ai fini del positivo assessment della riforma da parte della Commissione europea nell'ambito della rendicontazione dell'VIII rata (giugno 2025) del PNRR, lo schema di decreto legislativo in oggetto dovrebbe essere emanato entro la prima metà di novembre*”.

Considerato.

La coerenza con la delega legislativa

2.- Secondo la relazione illustrativa lo schema è reso necessario dalla circostanza che l'ordinamento euro unitario, “*poco dopo l'entrata in vigore del citato articolo 26, si è arricchito di una disciplina per la promozione delle energie rinnovabili che si spinge fino a dettare norme su “organizzazione e principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni”, finanche incidenti sui termini di durata delle procedure amministrative, sul ruolo delle amministrazioni precedenti, sull'accesso a meccanismi*

semplici di risoluzione delle controversie. Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta ‘RED III’), di modifica della direttiva (UE) 2018/2001’.

In relazione a tale considerazione, formulata in termini analoghi anche nell’ATN, va preliminarmente verificata la coerenza del testo proposto con la delega legislativa contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 190/2024, considerato che la direttiva RED III (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa il 31 ottobre 2023, in vigore dal 20 novembre 2023) è successiva all’entrata in vigore dello stesso articolo 26 (circostanza che, fra l’altro, non avrebbe reso possibile - come lascia intendere la relazione illustrativa - un pieno adeguamento alla disciplina euro unitaria con il decreto legislativo n. 190/2024).

Nel senso della compatibilità con la delega può, comunque, osservarsi, che i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 26, comma 5, lettera *b*) della legge n. 118/2022, (“*coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico*”)) sono formulati, nella parte relativa al coordinamento con la “*normativa dell’Unione europea*”, in termini di tale ampiezza da consentire un adeguamento pieno dell’ordinamento nazionale al diritto eurounitario in materia di fonti energetiche rinnovabili “*sotto il profilo formale e sostanziale*”, anche sopravvenuto, adombrando un’ipotesi di rinvio mobile. Una tale soluzione ermeneutica appare preferibile anche alla stregua di un’interpretazione della delega conforme al diritto eurounitario. Semmai restano non chiarite le ragioni per cui il decreto legislativo n. 190/2024 non sia stato coordinato fin dall’inizio con le previsioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta “*RED III*”), di modifica della direttiva (UE) 2018/2001, considerato che l’articolo 5, § 1, della stessa direttiva RED III ha stabilito che “*Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari*

e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 maggio 2025. In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 6), relativamente all'articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, e all'articolo 1, punto 7) relativamente agli articoli 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies, entro il 1 luglio 2024”.

3.- Va, inoltre, accertata la coerenza con la delega legislativa quanto al procedimento di adozione dello schema in esame.

Lo schema, sottoposto alla preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella riunione dell'11 settembre 2025, è stato adottato sulla base dell'articolo 26, comma 9, della legge n. 118/2022 (“*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”) che prevede che “*Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7*”.

Per effetto del rinvio al citato comma 7, sia gli schemi di decreti legislativi che attuano la delega legislativa di cui all'articolo 26, comma 4, sia quelli che dispongono la correzione o l'integrazione delle relative disposizioni, seguono il medesimo procedimento. Perciò tali atti “*sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”.

Rispetto al paradigma legale, va evidenziato che, allo stato, nell'ambito della documentazione trasmessa a questa Sezione non sono rinvenibili:

le *proposte* del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

il *concerto* con il Ministro dell'economia e delle finanze;

il *concerto* con il Ministro della cultura;
l'*intesa* in sede di Conferenza unificata.

Quanto al potere di proposta previsto dal citato comma 7, la Sezione, con riferimento alla richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo che il provvedimento in esame è diretto a modificare, aveva rilevato la carenza in atti delle proposte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ritenendo che la stessa carenza non potesse ritenersi colmata con il *“formale richiamo ad esse contenuto nel preambolo dell'atto”* (Cons. Stato, sez. C, parere 12 settembre 2024, n.1216).

Anche per lo schema in esame deve rilevarsi analoga carenza quanto alle proposte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, cui si aggiunge la mancanza del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, nonché dell'intesa in Conferenza unificata.

In particolare, circa la co-proponenza prevista dalla base legale, non se ne può desumere un esercizio sostanziale dalla documentazione in atti. La relazione illustrativa è priva di un'intestazione che ne esprima la riconducibilità ai soggetti istituzionali co-proponenti. Non basta a tal fine la menzione di *“apposita consultazione scritta avviata dai Ministeri proponenti con le principali associazioni del settore”* (i cui atti non sono stati trasmessi) contenuta nell'*incipit* della relazione illustrativa, in quanto dalla stessa relazione illustrativa non traspare il sostanziale contributo dei soggetti istituzionali coproponenti con il Ministro richiedente il parere. Un tale contributo non emerge nemmeno dal punto di vista della valutazione dell'impatto delle disposizioni proposte, poiché nell'AIR si afferma che essa *“è stata redatta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*.

Allo stato degli atti, quindi, la Sezione non è in grado di verificare la piena coerenza del procedimento seguito con la base giuridica, ossia un profilo che è suscettibile di valutazione non solo alla luce dell'articolo 76 Cost., ma anche

dell'articolo 89 Cost. (considerato che: la controfirma dell'atto “*su proposta*”, apposta dal ministro proponente, ne attesta l'effettiva partecipazione alla determinazione dell'atto stesso e che quest'ultimo rispecchi la proposta ministeriale; il secondo comma dell'articolo 89 Cost. stabilisce che gli atti che hanno valore legislativo sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri (cfr. articolo 5, comma 1, lettera *d*), legge n. 400/1988) al quale, nella fattispecie, la delega legislativa attribuisce un autonomo potere di proposta).

Il menzionato parere della Sezione n. 1216/2024 ha evidenziato che “*Anche la mancanza dell'intesa attiene ad un elemento di rilievo sul piano sostanziale alla luce dell'assetto costituzionale delle competenze dello Stato e delle regioni e dell'obiettivo di intervenire anche sulla disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione degli impianti*”.

Un tale rilievo sostanziale è testimoniato, nello schema in esame dalle numerose disposizioni che attengono a materie in cui vengono in rilievo competenze di regioni ed enti locali o che riguardano la regolazione dell'impatto sul territorio delle attività disciplinate.

Dunque, ai fini della legittimità del provvedimento in esame occorre che tutti gli atti previsti dalle disposizioni di delega siano acquisiti al procedimento. La Sezione, tuttavia, in considerazioni delle ragioni di particolare urgenza rappresentate dall'Amministrazione precedente, che non appaiono compatibili con un approfondimento istruttorio sul punto, ritiene preferibile esprimere parere definitivo, limitandosi a segnalare le predette lacune.

Resta inteso che, ove si fosse in presenza di carenze sostanziali e non di una mera incompletezza della documentazione in atti, l'eventuale acquisizione dell'atto successivamente alla data di trasmissione del testo a questo Consiglio potrebbe comportare modifiche al testo su cui è espresso il presente parere, rendendo quest'ultimo potenzialmente precario.

L'articolato

4.- L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema introduce nell'articolo 1 (“*Oggetto e finalità*”) del decreto legislativo n. 190/2024 il riferimento agli impianti di accumulo.

Secondo la relazione illustrativa, tale modifica, richiesta da “*molte delle associazioni invitate a partecipare alla consultazione*”, chiarisce “*espressamente, tra l'altro, l'applicabilità, anche a tali fattispecie di impianti, del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo medesimo (recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza)*”.

Si constata che negli allegati del decreto legislativo n. 190/2024, che sono distinti per tipologia di regime amministrativo applicabile, vi sono riferimenti a sistemi di accumulo, impianti di accumulo e accumulatori.

Poiché la novella che si intende introdurre concerne gli “*impianti di accumulo*”, non è chiaro se tale locuzione sia atta a comprendere i diversi riferimenti terminologici all'accumulo contenuti negli allegati. Sicché si suggerisce l'opportunità di introdurre una definizione riguardante tale oggetto nell'articolo 4 (“*Definizioni*”) del decreto legislativo n. 190/2024.

5.- L'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione del secondo e del terzo periodo dell'articolo 1, comma 1 [rispettivamente lettera *b*) e lettera *c*], che stabiliscono: “*Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001*”.

La relazione illustrativa riconduce tale soppressione ad una richiesta di “*tutte le associazioni di settore invitate alla consultazione*”, in quanto “*dalla conservazione della previsione in parola continuerebbe a derivare un aggravio per la realizzazione dei nuovi interventi e, in ispecie, di quelli sottoposti al regime dell'attività libera, molti dei quali, in*

epoca antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2024, erano in edilizia libera o comunque in regime di manutenzione ordinaria (si confrontino, ad esempio, i previgenti commi 5 e 5-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)".

Per effetto della stessa soppressione, lo schema prevede l'introduzione di conformi modifiche negli articoli 7, comma 1, 8, comma 1, e 9, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2025.

5.1.- La relazione illustrativa evidenzia che “*con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fronte dell'espunzione del secondo e del terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190, agli articoli 4, 7, 8 e 9 del medesimo sono state apportate ulteriori modifiche volte ad allineare la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*”, per effetto delle quali:

“(i) prima di avviare la realizzazione dell'intervento da FER in regime di attività libera, il soggetto proponente deve avere effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per gli interventi edili;

(ii) nei casi di progetti sottoposti al regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), il soggetto proponente allega, unitamente alla “istanza” di PAS, anche l'eventuale CILA o SCILA per gli interventi edili che dovessero eventualmente rivelarsi necessari. Tuttavia, nel caso di progetti in PAS che necessitino di interventi edili da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del testo unico edilizia (mediante permesso di costruire), il proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell'avvio della procedura di PAS;

(iii) l'autorizzazione unica comprende anche gli eventuali titoli occorrenti per la realizzazione di interventi edili”.

Le modifiche cui si riferisce la relazione illustrativa sembrano riconducibili ai seguenti interventi normativi:

- nell'articolo 4 (“*Definizioni*”) del decreto legislativo n.190/2024, sono state introdotte le seguenti lettere: lettera f-bis), che definisce gli “*interventi edili*” come: “*gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"; lettera f-ter) e lettera f-quater), recanti, rispettivamente, le definizioni di "opere connesse" e di "infrastrutture indispensabili", accompagnate, in entrambi i casi, dalla clausola "fatta eccezione per gli interventi edili";

- nell'articolo 7 ("Attività libera"), comma 1, ultimo periodo ("Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi") sono aggiunte le seguenti parole: "e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o

acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edili";

- nell'articolo 8 ("Procedura abilitativa semplificata"), comma 4, è inserita la lettera b-bis), che prevede che il soggetto proponente presenta al comune il progetto corredata anche "della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edili, ove necessari";

- nello stesso articolo 8, nel comma 12 ("Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso") è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di progetti che necessitino di interventi edili da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso";

- nell'articolo 9 ("Autorizzazione unica"), comma 1, si prevede che "Nel caso di interventi previsti all'allegato C che richiedono la realizzazione di interventi edili, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è acquisito" nel procedimento autorizzatorio unico e, nel comma 10, si stabilisce che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico che comprende anche "gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edili";

5.2.- Alla luce dei suddetti interventi di modifica del testo vigente sembra che si possa considerare quanto segue.

Alle “*opere connesse*” e alle “*infrastrutture indispensabili*” di un impianto in regime di attività libera si applicherà lo stesso regime, salvo che esse richiedano interventi edilizi, intesi come “*gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”, la cui sussistenza dovrà essere valutata di volta in volta.

Detta definizione di “*interventi edili*” non pare attinente alla natura degli stessi interventi, ma al regime amministrativo che è previsto da ciascuno degli articoli menzionati (attività di edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata, permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire).

Per la definizione di interventi edilizi, piuttosto, le disposizioni di riferimento sono stabilite dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (nel quale non sono espressamente menzionate le costruzioni e le opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti), come dovrebbe desumersi dalla novella contenuta nell’articolo 14, comma 1, lettera *i*), dello schema che introduce nell’articolo 1 del d.P.R. n. 380/2001 il comma 3-bis (“*Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l’esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico*”): tale novella chiarisce, infatti, che gli interventi edilizi (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *f-bis*) “*rimangono soggetti alle disposizioni*” dello stesso d.P.R. n. 380/2001.

Tanto esposto, si osserva che nelle modifiche riguardanti il vigente articolo 8 non sembra trovare riscontro la considerazione della relazione illustrativa secondo la quale “*nel caso di progetti in PAS che necessitino di interventi edili* da

realizzare ai sensi dell'articolo 10 del testo unico edilizia (mediante permesso di costruire), il proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell'avvio della procedura di PAS”.

Infatti, lo schema in esame interviene sull'articolo 8, comma 4, al fine di prevedere l'obbligo del soggetto proponente di presentare al comune procedente la “*comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edili, ove necessari*”, senza però contemplare l'eventualità che, per quanto previsto dall'allegato B, si configurino interventi edili richiedenti un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 dello stesso d.P.R. n. 380/2001, che non viene richiamato, fatto salvo solo il caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (per i quali la novella introdotta nel comma 12 dello stesso articolo 8 prevede che, ove “*necessitino di interventi edili da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso*”).

Un effetto di generale esclusione dell'applicazione dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/2001 ad interventi edili relativi a progetti in regime di PAS – eccezione fatta solo per i progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza - non parrebbe coerente con la novella contenuta dell'articolo 14 dello schema che introduce nell'articolo 1 del d.P.R. n. 380/2001 la disposizione secondo la quale “*Gli interventi edili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico*”, né con la disciplina che viene ad essere configurata dallo schema anche per l'attività libera, che sembra non escludere che possano esservi interventi edili richiedenti un permesso di costruire (come del resto emerge dalla seguente considerazione della relazione illustrativa: “*prima di avviare la realizzazione dell'intervento da FER in regime di attività libera, il soggetto proponente deve avere effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per gli interventi edili*”).

6.- In base alle modifiche che lo schema introduce nell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2024, resta escluso che, con il procedimento individuato dal comma 2 dello stesso articolo, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, nelle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e nelle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190/2024, possano non essere considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-*septies* della direttiva (UE) 2018/2001.

Dalle stesse modifiche non sembra discendere un automatismo nella connotazione di interesse pubblico prevalente, considerato che il comma 1 dello stesso articolo 3 postula una valutazione caso per caso della qualificazione dei singoli progetti in termini di interesse pubblico prevalente, evocando la necessaria “*ponderazione degli interessi*” e l’eventuale “*giudizio negativo di compatibilità ambientale*” o le eventuali “*prove evidenti*” che i progetti in questione possano avere “*effetti negativi significativi*”.

7.- Nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 190/2014 sono introdotte alcune nuove definizioni, tra cui quelle già menzionate contenute nelle lettere *f-bis*), *f-ter*) e *f-quater*), mentre altre definizioni sono modificate o soppresse.

7.1.- Nel comma 1, lettera *b*), viene modificata la definizione “*avvio della realizzazione degli interventi*”, cristallizzata dal testo vigente nella “*data di inizio dell’allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi*”. Tale data è sostituita dalla “*data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile*”.

La *ratio* di tale modifica è individuata dalla relazione illustrativa in una duplice esigenza: rendere coerente tale definizione “*con quella prevista nella decretazione di rango secondario relativa alla disciplina dei meccanismi incentivanti la produzione di energia da fonti rinnovabili*”; allineare la stessa definizione alla “*definizione di ‘avvio dei lavori’ assunta dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (cfr., in particolare, il numero 82) del paragrafo 2.4 della citata comunicazione*”.

Quanto alla prima esigenza, la relativa motivazione non pare adeguata rispetto al principio di gerarchia delle fonti normative.

Quanto all'esigenza di allineamento, si rileva che il § 2.4 n. 82 della richiamata comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 definisce “*avvio dei lavori: il primo fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i lavori di costruzione) che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito*”.

La relazione illustrativa andrebbe integrata precisando il motivo per cui la definizione in questione è stata modificata avendo riguardo ad un atto della Commissione europea che riguarda la materia degli aiuti di stato.

In ogni caso, da tale definizione - che pare dotata di un tratto di oggettività minore rispetto a quella vigente - sembra derivare la possibilità di una posticipazione della data di avvio dei lavori rispetto alla data di inizio dell'allestimento del cantiere. Di una tale eventualità andrebbero valutati gli effetti rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 190/2024 in cui rileva la definizione in questione, quali, ad esempio l'articolo 7, comma 1, ultimo periodo. A tale periodo - che nel testo vigente stabilisce che “*Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi*” - è aggiunta, in fine, la seguente locuzione: “*e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi*”.

Dunque, se l'avvio della realizzazione degli interventi coincide con la data di assunzione “*della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile*” e tale assunzione può avvenire anche dopo la data di inizio dell'allestimento del cantiere, si avrebbe l'effetto che quest'ultima attività potrebbe in ipotesi essere avviata anche prima di aver acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi.

7.2.- Lo schema modifica la definizione di impianto ibrido contenuta nella lettera *f*), aggiungendo alla vigente definizione di “*impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile*” anche la definizione di “*impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo*”. A parte il rilievo della mancanza di definizione di impianto di accumulo sopra già evidenziato, non pare che tale modifica comprenda anche l’ipotesi di impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile, a sua volta combinato con un impianto di accumulo. Perciò si suggerisce di valutare l’eventualità di sostituire locuzione “*impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili*” con le seguenti: “*impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili*”.

7.3.- Nell’articolo 4 si intende sopprimere la lettera *e*), recante la definizione di “*piattaforma SUER*”, quale “*piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*”. Tale soppressione è ricondotta dalla relazione illustrativa alla necessità di coordinamento con l’articolo 4 dello schema, che sostituisce l’articolo 5 del decreto legislativo n. 190/2024.

8.- Il comma 1 del novellato articolo 5 integra le funzioni della piattaforma previste dal citato articolo 19 decreto legislativo n. 199/2021, estendendole alle funzioni di “*guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto*” in favore dei soggetti proponenti e delle amministrazioni interessate. Per effetto di tale integrazione sono elevate nella fonte normativa di rango primario le disposizioni concernenti le attività di guida e assistenza alle pubbliche amministrazioni e agli operatori lungo tutte le fasi del procedimento già attribuite alla piattaforma dall’articolo 2, comma 1, lettera *c*) del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2024 n. 368, che ha istituito la medesima piattaforma.

8.2.- Il vigente comma 2 dell’articolo 5 è modificato nella parte che indica il soggetto tenuto a rendere disponibili nella piattaforma il modello unico

semplificato, identificato non più nel gestore di rete ma nel soggetto proponente. Il modello, individuato dall'articolo 7, comma 10, decreto legislativo n. 190/2024 nel modello di cui all'articolo 25, comma 3, lettera *a*), decreto legislativo n. 199/2021, avrebbe dovuto essere esteso agli interventi in regime di attività libera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 190/2024, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo schema novella il citato articolo 7, comma 10, prevedendo che il modello sia “*riveduto*” per includere i suddetti interventi nella piattaforma.

Dalla documentazione in atti non emerge se il decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data del 24 dicembre 2024 sia entrato in vigore. In mancanza di informazioni in proposito, l'ulteriore posticipazione di tale termine alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame integra un elemento di incertezza in merito in merito all'effettiva operatività della piattaforma come sede di convergenza di tutte le informazioni riguardanti progetti di impianti da fonti rinnovabili.

Il nuovo comma 3 rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'adozione - per la quale non è previsto alcun termine - di modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata e delle istanze di autorizzazione unica.

Fermi restando gli adempimenti relativi all'adozione dei suddetti decreti ministeriali, resta invariata la disposizione che prevede che “*nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente*”. Il mantenimento di tale disposizione - in particolare l'inciso “*nelle more*” - non pare indicativo del raggiungimento di una

significativa progressione verso l'obiettivo dell'interoperabilità rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 190/2024.

La documentazione in atti non fornisce elementi informativi in merito ai tempi necessari per l'attuazione dello stesso obiettivo, nonostante che la relazione illustrativa vi annetta uno specifico rilievo in relazione al “*principio una tantum previsto dalla milestone M7-3 Riforma 1 (“Creazione e messa in funzione dello sportello unico digitale per le autorizzazioni relative alle energie rinnovabili”)* del Piano nazionale di riprese e resilienza, in base al quale i richiedenti sono tenuti a fornire le stesse informazioni o gli stessi documenti alle istituzioni pubbliche una sola volta”

. In tema di digitalizzazione dei procedimenti, il citato parere della Sezione n.1216/2024 ha ricordato che: l'articolo 16, par. 3, della direttiva RED II (come modificata dalla direttiva 2023/2413) stabilisce che “*Entro e non oltre il 21 novembre 2025 gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico*”; la raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione europea stabilisce la stessa data del 21 novembre 2025 per l'introduzione di procedure autorizzative completamente digitali e di sistemi di comunicazione elettronica anche con strumenti di intelligenza artificiale.

9.- L'articolo 5 dello schema modifica l'articolo 6 introducendo criteri in base ai quali individuare l'unicità di un progetto e la relativa potenza, nonché la prescrizione a carico del soggetto proponente di predisporre “*sistemi di smaltimento per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate*”, tenendo conto “*delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici*”. Secondo tale modifica, diretta ad evitare l'artato frazionamento di un progetto, “*Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue ovvero riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interesse*”.

La relazione illustrativa commenta detta modifica come segue: “*In particolare, è stato chiarito, con riguardo all'effetto cumulo, che il progetto si intende unico qualora contempli più interventi alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue, tutti riconducibili allo stesso soggetto proponente, anche dal punto di vista societario, identificabile come unico centro di interessi*”. Anche l'AIR reca lo stesso commento.

In proposito si evidenzia in primo luogo l'ambiguità dell'uso della parola “*ovvero*”, in considerazione del duplice significato “*ossia*” o “*oppure*”. Poiché il ricorso ad essa, nella disposizione in esame e in altre disposizioni dello schema, è atto a far sorgere dubbi interpretativi, appare opportuno che nello schema si utilizzino le parole “*ossia*” od “*oppure*” a seconda dell'intendimento alla base della scelta normativa.

Secondo quanto esposto nella documentazione di accompagnamento, nella novella in esame la parola “*ovvero*” dovrebbe intendersi come “*ossia*”. A ritenere altrimenti, cioè attribuendo alla stessa parola il significato “*oppure*”, l'unicità del progetto prescinderebbe dalla localizzazione degli interventi, alimentati dalla stessa fonte, nella medesima particella catastale o su particelle contigue. Dunque la novella dovrebbe essere riformulata ricorrendo alla parola “*ossia*” o seguendo la formulazione della considerazione della relazione illustrativa e dell'AIR sopra riportata.

In secondo luogo, si nota che tale documentazione riconduce gli interventi in questione allo stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi “*anche dal punto di vista societario*”.

Tale precisazione non trova riscontro nella formulazione della disposizione in esame. Poiché è possibile che un progetto sia elusivamente frazionato in più interventi facenti capo a diversi soggetti proponenti tutti riconducibili ad un unico centro di interesse, appare opportuno che la stessa disposizione sia riformulata sostituendo le parole “*riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile*” con le seguenti “*riconducibili a uno o più soggetti proponenti identificabili*”.

10-. Con le modifiche introdotte dall'articolo 6 dello schema nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190/2024 i progetti ricadenti nel regime di attività libera sono espressamente sottoposti alle “*norme tecniche per le costruzioni*”.

10.1- I relativi interventi sono considerati compatibili *ex lege* “*con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edili vigenti*” qualora ricadenti nelle “*aree idonee*” o nelle “*zone di accelerazione*”; tale compatibilità è motivata dalla relazione illustrativa con la circostanza che “*l'area classificata come idonea o la zona identificata come di accelerazione sia già stata oggetto di un vaglio di compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edili*”.

Il menzionato vaglio dovrebbe svolgersi nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 20 decreto legislativo n. 199/2021 (attuato dal decreto ministeriale 21 giugno 2024) che, per l'individuazione di aree e superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, comporta l'individuazione di principi e criteri direttivi, con “*uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in Conferenza unificata*” fondati sui criteri stabiliti dallo stesso articolo 20, in base ai quali “*le Regioni individuano con legge le aree idonee*”.

La giurisprudenza costituzionale ha considerato che: tale articolo “*è volto ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e a raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030*», «*conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima*» (articolo 1, commi 1, 2 e 3).

Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico” (Corte cost. sentenze n. 103/2024 e n. 28/2025); “*L'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui è possibile*

installare impianti FER seguendo una procedura semplificata; dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l'installazione agevolata di FER, possono esercitare la più ampia discrezionalità, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, così come stabilito dal d.m. 21 giugno 2024, fino al 2030”; in merito all'attuazione dell'articolo 20, comma 1, con il d.m. 21 giugno 2024, che “*il potere, previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree idonee è ora stato, invece, accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale possibilità, del resto, non è espressamente esclusa dal decreto legislativo n. 199 del 2021*”, tuttavia “*la inidoneità dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata*” (Corte cost. sentenza n. 134/2025).

Ebbene, in merito al “*vaglio di compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi*” menzionato dalla relazione illustrativa, si rileva che il citato d.m. 21 giugno 2024 ha stabilito che l'individuazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee da parte delle regioni avvenga “*garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali*”, mentre nel procedimento di definizione delle aree di accelerazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190/2024 non è espressamente prevista un'analogia clausola di garanzia.

Poiché la formulazione della novella in esame pare indicare un automatismo nel riconoscimento della compatibilità degli interventi di cui all'allegato A con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti, appare preferibile una diversa formulazione che sia evocativa dei necessari passaggi di verifica della suddetta compatibilità in relazione alle competenze degli enti locali in materia di assetto del territorio, al fine di scongiurarne un effetto di compressione che potrebbe risultare non coerente con gli artt. 5 e 118 della Costituzione.

10.2.- In relazione alle modifiche che si intende introdurre nell'articolo 1 e nell'articolo 4, lettera *f-bis* del decreto legislativo, l'articolo 6 specifica che il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve *“aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edili”* (in proposito si richiama quanto già rilevato in tema di definizione di *“avvio dei lavori”*).

10.3.- La relazione illustrativa riconduce ad osservazioni emerse in sede di consultazione l'espunzione del riferimento all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990 diretta ad ovviare un difetto di chiarezza che si intende colmare con la specifica illustrazione dei vincoli la cui sussistenza implica il ricorso alla PAS in luogo del regime di attività libera.

Con riferimento a detta modifica, nonché alla novella che prevede la facoltà della Soprintendenza di disporre una proroga del termine a carico del soggetto proponente per approfondimenti istruttori o integrazione documentale e che ne modifica la ripresa del decorso, si evidenzia che la carenza in atti del concerto con il Ministro della cultura prescritto dall'articolo 26 l. n. 118/2022 non solo non consente di verificare il rispetto del paradigma legale costituito dalle disposizioni di delega, ma anche, sotto il profilo del merito, l'assenso del Ministero competente alla scelta normativa.

11.- La disciplina della PAS di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190/2024 è oggetto di modifiche di coordinamento, di chiarimento e di natura sostanziale.

Tra queste ultime vanno annoverate l'introduzione della prescrizione: dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dai rischi idrogeologico, sismico e vulcanico; della presentazione anche degli *“atti negoziali con efficacia obbligatoria”*, oltre alla dichiarazione di legittima disponibilità della *“superficie su cui realizzare l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi”*; della presentazione della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-*bis* e 22 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari, nonché dell'asseverazione del “*rispetto delle norme tecniche per le costruzioni*”.

11.1.- La previsione della presentazione degli “*atti negoziali con efficacia obbligatoria*”, che si intende introdurre nell’articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo n. 190, non appare chiara.

Il riferimento agli atti “*con efficacia obbligatoria*” appare, invero, plausibile nella misura in cui si riferisca agli impegni negoziali assunti *con contratti preliminari*, eventualmente condizionati, la cui efficacia obbligatoria si correla, come è noto, alla natura di *titulus adquirendi*, suscettibile di garantire, in via di principio, il programmatico esito traslativo anche *invito debitore*. A dispetto delle osservazioni della relazione di accompagnamento risulta, invece, meno convincente l’inclusione – autorizzata dal tratto generico della formula linguistica, che pare, perciò, opportuno rimodulare in senso restrittivo – di contratti ad effetti meramente obbligatori, come il *contratto di locazione* (o anche il *contratto di comodato*), attributivi di temporanei diritti personali di godimento e, di regola, non idonei – di là dalle limitate possibilità di trascrizione – ad incorporare, salvo espresso accordo delle parti, la concessione al conduttore della facoltà di realizzare interventi edilizi, necessaria per la collocazione degli impianti. Sul punto, appare più adeguata una formulazione restrittiva nei termini di un “*titolo, anche derivante da contratti preliminari, idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse*”.

11.2.- Assumono carattere sostanziale anche le modifiche del limite minimo delle compensazioni territoriali al comune interessato (dal 2 allo 0.5 per cento) dei proventi e del riferimento di questi ultimi al valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata

Tale modifica - che, nel sottrarre il valore dell’energia eventualmente autoconsumata, esclude che rilevi in sede di compensazioni l’impatto

territoriale che deriva anche dall'autoconsumo, nonché ulteriori modifiche di particolare rilievo - quali quelle che riguardano: la definizione di “*comune precedente*”; la facoltà del comune di proroga del termine per integrazioni o approfondimenti a carico del soggetto proponente; l'introduzione del “*termine perentorio di un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata*” per l'esecuzione del decreto di esproprio; l'allungamento da uno a due anni del termine per la decadenza del titolo abilitativo -, avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione nell'ambito della Conferenza unificata di cui è prescritta l'intesa dall'articolo 26 l. n. 118/2022; la mancanza in atti dell'intesa – ove pure acquisita - preclude alla Sezione ulteriori apprezzamenti sul punto.

12.- L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame apporta talune modificazioni alla disciplina del procedimento di “*autorizzazione unica*”.

Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 è modificato (dall'articolo 8, comma 1 lettera *a*) del testo normativo in esame):

- 1) con l'espunzione – per ragioni di coordinamento – del riferimento, divenuto non più attuale, al secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, soppressi dall'articolo 1, comma 1 lettere *b*) e *c*);
- 2) con la previsione che il titolo eventualmente necessario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per la realizzazione di interventi edilizi sia acquisito, ai sensi del successivo comma 10, nell'ambito della conferenza dei servizi relativa al procedimento di autorizzazione unica.

Si tratta di modifiche condivisibili: la prima *imposta* da ragioni di coerenza formale; la seconda *giustificata* in correlazione al carattere integrato del procedimento per conferenza di servizi, cui è tenuta a partecipare, anche nell'eventualità di effetti di variazione agli strumenti urbanistici, l'Amministrazione comunale, sicché la necessità di una acquisizione “esterna” del titolo edilizio rappresentava, nella vigente formulazione della norma, un inutile aggravio procedimentale.

Si deve, tuttavia, segnalare che, all'esito della modifica introdotta, il riferimento al “*secondo periodo*” è diventato incoerente, dovendo essere corretto con il riferimento al (nuovo) “*terzo periodo*”.

13.- La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema reca, in relazione al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, modifiche di coordinamento con i correttivi operati all'articolo 5 del medesimo decreto.

Con un nuovo comma 2-*bis* (introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *c*) dello schema) si sancisce che la regione territorialmente competente (o l'ente da essa delegato) ovvero il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – destinatari, ai sensi del comma 2, dell'istanza di autorizzazione unica rispettivamente per gli interventi di cui alla sezione I ed alla sezione II dell'allegato C – rivestono il ruolo di “*punto di contatto*” di cui all'articolo 16, § 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva RED III, il quale prevede che gli Stati membri sono tenuti alla *istituzione*, o alla *designazione*, di (uno o più) “*punti di contatto*”, con il compito di guidare il richiedente “durante l'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio dell'autorizzazione”, e segnatamente: *a*) di agevolarlo, “*in modo trasparente*”, nella procedura di presentazione della domanda, anche relativamente ad ogni “*adempimento relativo alla protezione dell'ambiente*”; *b*) di fornirgli tutte le “*informazioni necessarie*”; *c*) di curare il coinvolgimento, quando necessario, delle “*altre autorità amministrative*”; *d*) di garantire “*il rispetto dei termini per le procedure di rilascio*”.

Si tratta in realtà, come avverte la relazione illustrativa, di una disposizione di mero chiarimento, finalizzata a garantire la coerenza del decreto legislativo oggetto di correttivo con la direttiva RED III.

14.- La lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo 8 apporta modificazioni al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190:

a) sostituendo il riferimento alle “*valutazioni di impatto ambientale*” con un più comprensivo rinvio alle “*valutazioni ambientali*” (allo scopo di includervi anche la *valutazione di incidenza ambientale*, in coerenza con l'obiettivo di garantire una

piena integrazione del procedimento autorizzatorio unico con tutte le valutazioni ambientali, in linea con la direttiva RED III);

b) inserendo, relativamente ai profili paesaggistici e culturali, il riferimento alla “*autorizzazione*”, tecnicamente più corretto ed appropriato, alla luce della disciplina di settore, rispetto all’attuale “*valutazione*”;

c) integrando il novero ed il contenuto della documentazione e degli elaborati progettuali che devono essere posti a corredo dell’istanza di autorizzazione con quelli necessari al “*rilascio di eventuali titoli edili*”, in correlazione alla già evidenziata attitudine degli esiti conferenziali ad incorporare l’assenso a fini edificatori;

d) sopprimendo – relativamente alla documentazione della disponibilità di aree, private o pubbliche, per la realizzazione dell’intervento – il riferimento alle “*aree demaniali*”, sostituito dal comprensivo riferimento alla “*risorsa*” ovvero all’*area, ivi comprese le superfici pubbliche*”, in coerenza con la corrispondente rimodulazione del successivo articolo 10;

e) aggiungendo la precisazione (che la relazione illustrativa assume correlata a plurime richieste di chiarificazione emerse in sede di consultazione degli operatori di settore) che il soggetto proponente, a dimostrazione della legittima disponibilità dell’area, può allegare anche “*atti negoziali con efficacia obbligatoria*”.

Con riguardo alla modifica di cui *sub e)*, la Sezione non può che richiamare quanto innanzi osservato circa l’opportunità di sostituire il riferimento agli atti “*con efficacia obbligatoria*” con una formulazione più restrittiva che richieda un “*titolo, anche derivante da contratti preliminari, idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse*”.

15.- La lettera *e)* del comma 1 dell’articolo 8 dello schema apporta modificazioni al comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, volte a ricoprendere, nell’esclusione di cui al primo periodo del medesimo comma 5, anche la valutazione di incidenza ambientale. In coerenza, la lettera *f)* del comma 1 del medesimo articolo 8 apporta

modificazioni al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di inserirvi anche un riferimento alla valutazione di incidenza ambientale.

Entrambe le modifiche appaiono coerenti con lo scopo di garantire, come già evidenziato, una piena integrazione del procedimento autorizzatorio unico con tutte le valutazioni ambientali (non solo con la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA), in linea con la direttiva RED III.

16.- La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 8 dello schema in esame modifica il comma 7 dell'articolo del decreto legislativo n. 190 del 2024 prevedendo che, all'esito della fase di consultazione sull'impatto ambientale del progetto, l'amministrazione procedente, sentita l'autorità competente, non abbia semplicemente – come previsto nell'attuale formulazione – la “*facoltà*” di assegnare al soggetto proponente un termine (contestualmente esteso da trenta a novanta giorni) per effettuare le necessarie integrazioni o modifiche della documentazione, ma sia *tenuta* alla relativa assegnazione.

Si tratta – relativamente alla sancita doverosità dell'iniziativa di soccorso – di modifica opportuna, che supera l'ambiguità della attuale formulazione (che lasciava adito al dubbio che la concessione di termine fosse non plausibilmente rimessa ad una opzione discrezionale dell'amministrazione procedente), dovendo tenersi, in termini generali, per fermo che il soccorso istruttorio integra, nella logica della doverosa collaborazione, *ex articolo 1, comma 2-bis* legge n. 241 del 1990, un *potere/dovere* dell'amministrazione (*arg. ex articolo 6, comma 1, lettera b)* legge n. 241 cit.).

L'incremento dei termini concessi per l'integrazione documentale appare giustificato, anche alla luce delle richieste diffusamente formulate dagli operatori di settore sulla base della esperienza maturata, di cui dà conto la relazione illustrativa, al fine di evitare che l'eccessiva ristrettezza dei predetti termini finisca per tradursi in atti di diniego che sarebbe possibile evitare, fermo beninteso il rispetto dei termini procedimentali massimi stabiliti dal diritto eurounitario.

17.- Il numero 1) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni al comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, inserendo, dopo la lettera *a*), una nuova lettera *a-bis*), al fine di prevedere che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi (che integra il provvedimento autorizzatorio unico) ricomprenda anche la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997. Tale previsione è in linea con le modifiche apportate ai commi 5 e 6 dell'articolo 9, di cui si è dato conto *supra*.

18.- In coerenza con le modifiche già illustrate, il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema in esame aggiunge, alla fine della lettera *b*) del comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo oggetto di correttivo, l'inciso: «*vivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edili*».

19.- Il numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema in esame apporta modificazioni all'articolo 9, comma 10, lettera *c*), del decreto legislativo n. 190 del 2024. Relativamente alla previsione per cui la determinazione motivata conclusione della conferenza di servizi “*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”, l'attuale formulazione prevede: *a*) che il relativo parere del Comune sia “*rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi*”; *b*) che il Comune sia, in ogni caso, in caso di motivato dissenso, abilitato ad esperire del “*rimedio*” della “*opposizione*” di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

L'espunzione della prima previsione è senz'altro corretta, trattandosi di previsione del tutto superflua, come adeguatamente chiarito dalla relazione illustrativa, posto che il Comune è, di regola, tenuto ad esprimersi con le modalità del procedimento conferenziale.

La seconda espunzione sembra giustificata – più ancora che dal rilievo del suo carattere “*sproporzionato*” e “*distonico rispetto agli obiettivi di semplificazione e di accelerazione derivanti anzitutto dal diritto eurounitario*”, sul quale mostra di far leva la relazione illustrativa – dal rilievo che l'opposizione *de qua* è, in realtà, garantita alle amministrazioni intestatarie degli interessi sensibili

specificamente indicati all'articolo 14-*quiques* citato, nel cui novero non rientrano i profili urbanistici, coinvolti dall'effetto di approvazione della variante.

20.- Il numero 4) della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema introduce una nuova lettera *c-bis*) nel corpo dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, per sancire che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi debba recare, ove occorra, anche l'"*apposizione del vincolo preordinato all'esproprio*" e la "*dichiarazione di pubblica utilità*".

Si tratta, ad avviso della Sezione, di opportuno coordinamento con la disciplina del procedimento espropriativo che, quando necessario, si innesta sul procedimento di autorizzazione unica, coerente con le previsioni generali di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*).

Si correla a tale integrazione l'inserimento, ad opera della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame, di un nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, ai sensi del quale, per il caso in cui sia attivata la procedura di esproprio, l'esecuzione del decreto di esproprio deve intervenire entro il termine, espressamente qualificato come "*perentorio*", di un anno, decorrente dall'adozione della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi. Questa ultima modifica, che la relazione illustrativa chiarisce necessaria al fine di garantire una migliore e più sollecita tempistica per l'attuazione dell'autorizzazione unica, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla direttiva RED III, tiene, in effetti, in adeguato conto, relativamente alla congruità del termine annuale: *a)* della circostanza che l'autorizzazione unica rechi ormai già, alla luce delle segnalate integrazioni, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, per tal via correlativamente assorbendo parte del procedimento di espropriazione; *b)*

della complessità delle fattispecie progettuali, tali da richiedere, potenzialmente, l'acquisizione delle superfici destinate tanto alla collocazione dell'impianto quanto delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

21.- Il numero 5) della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce la lettera *d*) del comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, sancendo, sotto un primo profilo, che il soggetto proponente presta le garanzie finanziarie correlate al ripristino dello stato dei luoghi non più, come previsto dalla attuale formulazione della norma, “*all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica*”, ma in un “*termine*” successivo, fissato nella stessa autorizzazione.

La *ratio* della modifica è individuata dalla relazione illustrativa nell'opportunità, diffusamente emersa in sede di consultazioni, di imporre la prestazione delle garanzie finanziarie correlate al ripristino dello stato dei luoghi ad un “*momento in cui sussista maggiore certezza circa la realizzabilità dell'intervento, essendo intervenuto il provvedimento autorizzatorio*”.

Osserva la Sezione che l'attuale previsione dell'appontamento della garanzia finanziaria al momento del rilascio del titolo abilitativo mira a coonestare la serietà e l'effettività dell'impegno, che il soggetto richiedente è tenuto ad assumersi, al ripristino dello stato dei luoghi all'esito della dismissione dell'impianto. Non appare, perciò, ben chiaro, alla luce della proposta riformulazione, il criterio a cui dovrà essere, volta a volta e nei singoli procedimenti, ancorato il differimento del relativo adempimento, in ogni caso sancito già nel corpo del provvedimento autorizzatorio. Il riferimento alla “*maggior certezza circa la realizzabilità dell'intervento*” appare, in proposito, piuttosto vago, proprio in ragione della circostanza che l'apprezzamento dovrebbe operare *ex ante* e, quindi, necessariamente in via astratta. Si suggerisce, per tal via, di conservare l'attuale previsione o, in alternativa, di prevedere l'ancoraggio temporale dell'obbligo di rilascio ad un momento preciso e predefinito. In ogni caso, sembra opportuno suggerire la previsione

di una sanzione di decadenza dall'autorizzazione correlata alla mancata prestazione della garanzia finanziaria.

Con distinta modifica, sono stati introdotti un limite minimo (pari all'uno per cento) e un limite massimo (pari al 4 per cento) per le compensazioni (non solo ambientali, ma anche territoriali) previste nel caso dell'autorizzazione unica. La relazione illustrativa si limita, sul punto, ad evidenziare che ciascuno dei predetti limiti risulta più elevato rispetto a quelli previsti nel caso della PAS, da un lato perché nel caso del procedimento autorizzatorio unico vengono in considerazione impianti di maggiore potenza, dall'altro perché, sempre nel caso del procedimento autorizzatorio unico, alle compensazioni territoriali possono eventualmente accompagnarsi anche compensazioni ambientali, con particolare riferimento al caso in cui l'intervento abbia un impatto ambientale tale da richiedere l'esperimento delle pertinenti valutazioni.

Osserva la Sezione, senza formulare rilievi sul punto, che ogni valutazione sul punto avrebbe dovuto essere preceduta, in quanto destinata ad impattare sui contributi dovuti ai Comuni, dal (necessario) confronto in sede di Conferenza unificata.

22.- La lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo apporta modificazioni al comma 11, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, precisando che, per la definizione del periodo di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico (che, comunque, non può essere inferiore a quattro anni), si deve tener conto anche dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative. Viene, inoltre, incrementato (da quattro a cinque anni) il termine minimo di durata dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione unica stabilito dallo stesso articolo 9, comma 11, primo periodo, del decreto legislativo oggetto di correttivo. La scelta di stabilire il predetto termine minimo in cinque anni è apparsa coerente con il termine minimo di durata dell'efficacia dei provvedimenti di valutazione ambientale.

23.- La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema in esame apporta modificazioni al quarto periodo del comma 13 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, correggendo una incongruenza della attuale formulazione della norma (nella parte in cui sancisce, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di impianti idroelettrici, tanto di competenza statale che regionale, la partecipazione alla conferenza di servizi *sia* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *sia* della regione interessata).

Invero, come chiarisce la relazione illustrativa, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in ragione delle attribuzioni in materia di infrastrutture ad esso spettanti – ha in ogni caso il dovere di partecipare alla conferenza, la stessa esigenza non si pone con riguardo alla regione, potendo quest'ultima rivestire addirittura il ruolo di *amministrazione procedente*. Si è ovviato, perciò, alla evidenziata incongruenza:

- a)* per un verso, espungendo, dal novero delle amministrazioni tenute ad esprimersi in conferenza, il riferimento alla “*regione interessata*”;
- b)* per altro verso, scolpendo, nello stesso contesto, la salvezza della previsione del primo periodo dello stesso comma 13, facendo con ciò chiaro che l'intesa regionale deve essere acquisita anche sul procedimento di autorizzazione unica di competenza statale relativo a impianti idroelettrici.

Al medesimo quarto periodo del comma 13, viene chiarito, rispetto alla più ambigua formulazione attuale, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con esclusivo riguardo agli interventi relativi a impianti idroelettrici di propria competenza (*id est*, a quelli annoverabili tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994).

24.- La lettera *n*) del comma 1 del medesimo articolo 8 espunge, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, il comma 14 e, con esso, la facoltà del soggetto proponente di richiedere all'autorità competente per le valutazioni

ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato “*al di fuori del procedimento unico*”. Si tratta, come avverte la relazione di accompagnamento, di modifica resasi necessaria per garantire la conformità alla direttiva (UE) 2001/2018 (in particolare, all’articolo 16-*ter*, § 2), relativamente alla previsione che, qualora un determinato progetto sia sottoposto a una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o 92/43/CEE, la stessa vada effettuata nell’ambito di una procedura *unica* ed *integrata*.

25.- L’articolo 9 dello schema di decreto in esame introduce, nel corpo del decreto legislativo n. 190 del 2024, un nuovo articolo 9-*bis*, con il quale:

- a) al comma 1, si sancisce una riduzione dei termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z) o sezione II, lettera v) – relativi alle modifiche consistenti nel potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva, rispettivamente, fino a 300 MW (di competenza regionale) o oltre i 300 MW (di competenza statale), unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture ivi indicate – che determinino una revisione della potenza non superiore al 15 per cento;
- b) al comma 2, si stabilisce che, qualora gli interventi di revisione della potenza di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali, queste ultime sono limitate al solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione della potenza;
- c) al comma 3, si prevede che, per gli impianti geotermoelettrici di potenza inferiore a 50 MW, esclusi i progetti pilota, trova applicazione la riduzione dei termini procedurali stabilita al comma 1.

L’intento perseguito, come chiarito dalla relazione illustrativa, è stato quello emendare il decreto legislativo n. 190 del 2024, nella parte in cui non aveva adeguatamente valorizzato le norme della direttiva (UE) 2018/2001 (come modificata dalla direttiva RED III: cfr., in particolare, gli articoli 16-*quater* e

16-sexies) che richiedono a ciascuno Stato membro *procedimenti particolarmente accelerati* per l'autorizzazione di interventi di revisione della potenza degli impianti da fonti rinnovabili ovvero di installazione di pompe di calore, ivi comprese quelle geotermiche.

La modifica si coordina alla nuova definizione del concetto di “*revisione della potenza*” introdotto con la lettera *f-quinquies* dell’articolo 4 del decreto legislativo oggetto di correttivo, nonché alla modifica dell’allegato A, sezione II, del medesimo, con la quale si prevede ora che siano sottoposti ad attività libera il ripotenziamento, il rifacimento ovvero la ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume occupato e che rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale. Sono parimenti sottoposti ad attività libera la sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere della potenza risultante della sostituzione medesima.

Sotto un profilo di *drafting*, si segnala che, al comma 2 del nuovo articolo 9-*bis*, è preferibile espungere, per ragioni di conformità con l’analoga formulazione del comma 1 e del comma 3, l’inciso “*del presente decreto*”, Per evitare una inutile ripetizione tra il comma 1 e il comma 2, si può suggerire la formula alternativa: “*Qualora gli interventi di cui al comma 1 [...]*”.

26.- L’articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni all’articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024, dedicato al “*coordinamento del regime concessorio*”. In particolare:

a) il comma 1 è modificato sopprimendo il riferimento alla concessione di “*risorse pubbliche*” (limitando, di conserva, la disciplina alla concessione “*di superfici pubbliche*”): la modifica viene giustificata dalla relazione illustrativa evocando essenzialmente ragioni di semplificazione, sul rilievo che – fatta

eccezione per le risorse geotermiche e idriche, per le quali trova applicazione il comma 7 dello stesso articolo – “*non sembrano esservi altri casi in cui occorra una concessione* [scil.: non di aree ma] *di risorse pubbliche*”;

b) il comma 2 è modificato espungendo, ai fini del rilascio della concessione da parte dell'ente concedente, la *condizione* dell'accettazione della “*soluzione tecnica minima generale di concessione*” (sull'assunto che quest'ultima – operando come requisito di *procedibilità* dell'istanza di autorizzazione unica e di PAS – può, con esito non condizionante, essere sollecitata in un momento diverso e successivo da quello del rilascio del titolo concessorio);

c) lo stesso comma 2 è modificato con la previsione che alla istanza di concessione della superficie debba essere allegata “*copia della richiesta di concessione alla rete elettrica*” (e ciò sul rilievo che, ai sensi del comma 1, l'istanza di concessione di superficie include anche le aree destinate alla realizzazione delle opere connesse, qualora necessario);

d) il comma 3 è modificato estendendo, per un verso, da trenta a sessanta, i termini entro cui il titolare della concessione deve presentare l'istanza di autorizzazione unica o la PAS ed ulteriormente dilatando, per altro verso, da sessanta a centottanta giorni il termine per gli impianti *off-shore*. Le modifiche sono giustificate con l'esigenza di garantire tempistiche più certe alla luce delle complessità di progettazione e analisi degli impianti medesimi. Per le stesse ragioni, è stata altresì estesa (da diciotto a venti mesi) la durata massima del periodo in cui non è consentita la realizzazione di opere o interventi incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;

e) nel comma 4 è modificato il momento dell'insorgenza dell'obbligo di pagamento degli oneri – di cui viene espressamente chiarita la natura concessoria – dovuti all'ente concedente, che viene differito dal momento della stipula della convenzione accessiva alla concessione, conseguente al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, a quello della “*scadenza dei termini per l'impugnazione*” di questi ultimi.

In relazione a tale ultima modifica, osserva la Sezione che, se la *ratio* appare perspicua (ed è chiarita dalla relazione illustrativa con il richiamo alle “*esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici*”), non altrettanto può dirsi della riformulazione della norma. In effetti, si prevede l’obbligo di pagare gli oneri in questione “*alla scadenza dei termini di legge per proporre l’impugnazione dei titoli*”, senza distinguere il caso di *consolidamento* del provvedimento per *omessa impugnazione* (caso al quale fa unicamente riferimento la relazione illustrativa) e quello della proposizione, entro la stessa scadenza, di eventuali ricorsi, i quali renderebbero prospetticamente instabile l’autorizzazione, senza però elidere, nelle more – stando alla lettera della disposizione – l’obbligo di pagare comunque gli oneri concessori). Peraltra, è avviso della Sezione che si tratti di soluzione equilibrata, atteso che una postergazione dell’obbligo di versare gli oneri solo all’esito della definizione, con sentenza passata in giudicato, degli eventuali contenziosi sarebbe risultata, con ogni evidenza, eccessiva e sproporzionata.

27.- L’articolo 11 dello schema di decreto in esame espunge – dal primo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2024 – le parole “*ai sensi dell’articolo 7*”, nell’ottica di un migliore coordinamento della disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con quella edilizia. L’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo oggetto di correttivo, nel far salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, menziona anche quelle di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia ma per i soli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 7, pur potendosi, invero, realizzare il caso di interventi in PAS o in AU comunque realizzati in violazione della disciplina edilizia.

28.- L’articolo 12 dello schema di decreto introduce, nel corpo del decreto legislativo n. 190 del 2024, un nuovo articolo 12-*bis*, dedicato alla “*risoluzione delle controversie*, con il quale:

- a) si prevede, a comma 1, l'estensione ai “*giudizi aventi ad oggetto le controversie relative agli interventi di cui agli allegati A, B e C al presente decreto*” del rito abbreviato di cui all’articolo 119 del codice del processo amministrativo (al qual fine, all’articolo 14, è stata conseguentemente inserita, una correlativa disposizione di coordinamento);
- b) si affida, al comma 2, all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), la definizione, con uno o più provvedimenti, di meccanismi alternativi, gestiti dall’Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, delineandone l’ambito (comma 3) e definendone le caratteristiche.

Con riferimento al comma 1 dell’articolo 12, la Sezione suggerisce di eliminare tale disposizione perché essa – nel prevedere l’introduzione di un nuovo comma 10-*bis* nel corpo dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 190 del 2024 - duplica quanto già previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, che prevede l’integrazione dell’articolo 119, comma 1 del codice del processo amministrativo con una nuova lettera *l-bis*). E’, infatti, opportuno un unico intervento volto ad incidere, in via di coordinamento, sul regime processuale e sul testo dell’articolo 119, comma 1 del codice del processo amministrativo. Di conserva, si suggerisce, per coerenza, di modificare la rubrica con il seguente tenore: “*Risoluzione alternativa delle controversie*”.

17.- L’articolo 13 dello schema di decreto legislativo in oggetto apporta alcune modifiche all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024. L’articolo 14 integra le necessarie disposizioni di coordinamento. Gli articoli da 15 a 17 apportano correttivi agli allegati A, B e C del decreto legislativo n. 190. L’articolo 18 integra l’allegato D al decreto legislativo n. 190, recante l’elenco delle disposizioni abrogate.

Non si ritiene di formulare rilievi od osservazioni al riguardo.

P.Q.M.

la Sezione esprime il proprio parere nei sensi di cui in motivazione.

GLI ESTENSORI
Giovanni Grasso, Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci